

**All' Ill.mo Signor Sindaco
Autorità Locale di P.S.
12038 SAVIGLIANO**

Il sottoscritto
nato a il
residente in
Via
tel./cell. e-mail
ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286,

COMUNICA

di avere:

dato in alloggio - a far data dal a titolo di¹
un²
ubicato in Savigliano – indirizzo: n.

dato ospitalità nella propria abitazione - a far data dal

al/il cittadino straniero Sig
nato a il
residente in
di nazionalità
in possesso di³
n. in data rilasciato da
.....
Data,/...../.....

FIRMA

Unione Terre della Pianura <small>tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano</small> Corpo Unificato di Polizia Locale	
Per ricezione della su estesa denuncia presentata in data	
.....	
.....	
Savigliano,	FIRMA DELL'ADDETTO ALL'UFFICIO
.....	

Nel caso in cui la comunicazione sia presentata da altra persona, ovvero per posta, sarà necessario allegare fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ a qualsiasi titolo (compravendita, affitto, locazione, uso, comodato, ecc.).
² locale, appartamento, edificio, ecc.;
³ passaporto, carta di identità, permesso o carta di soggiorno, ecc. **(ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO INDICATO)**

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

**Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**

Art. 7

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, **entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.**

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.